



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:** Proposta di di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/007 FR/Selecta

**Codice della proposta:** COM (2022) 35 final del 07.02.2022

**Codice interistituzionale:** 2022/0023(BUD)

**Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Anpal

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell' Unione offrendo assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi causati da globalizzazione, trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, digitalizzazione o automazione, ecc..

Le regole applicabili ai contributi finanziari del FEG sono stabilite nel Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che abroga il Reg. (UE) n. 1309/2013.

Il 12 ottobre 2021 la Francia ha presentato la domanda EGF/2021/007 FR/Selecta a seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Selecta in Francia che opera nel settore economico classificato alla divisione 46 della NACE revisione 2 (Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli). La domanda riguarda 473 lavoratori espulsi dal lavoro, in tutte le Regioni della Francia continentale.

La Proposta di decisione in oggetto, relativa alla domanda EGF/2021/007 FR/Selecta è l'atto attraverso il quale la Commissione europea (Ce) ha concluso che, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del Regolamento FEG, sono state soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG.

#### A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

##### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

L'intervento rispetta il principio di attribuzione, essendo un'applicazione del Reg (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021.

##### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Poiché gli obiettivi del Regolamento FEG non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito

dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e si limita ad intervenire e regolare quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti dallo stesso (cfr. considerato 49 del Reg. 2021/691).

In base al codice del lavoro francese, un'impresa in bonis (ossia non in liquidazione) che occupa 1000 o più dipendenti è tenuta a pagare tutti i costi delle misure di politica attiva del lavoro di accompagnamento a favore del personale licenziato a seguito di una ristrutturazione organizzativa per un periodo di quattro mesi. Su base volontaria, l'impresa può prolungare il periodo obbligatorio di quattro mesi. L'intervento delle autorità pubbliche è previsto solo dopo la cessazione delle misure previste dall'impresa che ha proceduto al licenziamento. Le misure per le quali le autorità francesi chiedono il cofinanziamento del FEG riguardano il prolungamento della durata del congedo di riqualificazione oltre i termini dell'obbligo giuridico gravante sull'impresa. La misura è destinata ai lavoratori licenziati e ai lavoratori che, al momento delle dimissioni volontarie, non avevano ancora piani precisi per la propria riqualificazione e desideravano beneficiare di misure di riconversione professionale, consulenza, orientamento o assistenza alla creazione o al rilevamento di un'impresa ecc.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto per il periodo 2021-2027 gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO<sub>2</sub>, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

L'attuazione delle misure della domanda in oggetto risulta urgente nell'ottica di rispondere tempestivamente alla situazione di emergenza nella quale si trovano i lavoratori in esubero della settore economico classificato alla divisione 46 della NACE revisione 2 (Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli).

Non è urgente in relazione alle esigenze dell'Italia, fatto salvo il fatto che analoghe richieste di intervento potranno essere presentate dall'Italia.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

L'atto legislativo in oggetto è conforme all'interesse nazionale in quanto non prevede svantaggi per l'interesse nazionale. Di contro anche l'Italia potrebbe presentare analoghe proposte di intervento per le quali si auspica l'approvazione in sede di Consiglio da parte degli altri Stati Membri.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Nella proposta di decisione la Commissione europea ha recepito i contenuti della domanda di cofinanziamento presentata dalla Francia.

A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso, in conformità di tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di

un contributo finanziario del FEG entro cinquanta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda completa, conformemente all'art. 8, comma 6 del Reg. (UE) n. 2021/691. Sulla base delle FAQ pubblicate dalla Ce nel 2017 (in particolare, la FAQ n. 8.5) non possono essere inserite informazioni complementari dopo che sia stata conclusa l'attività di valutazione dei servizi della Ce e adottata una proposta per il Parlamento europeo e il Consiglio di mobilitazione del FEG. Pertanto, il pacchetto di misure non può essere modificato.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

Non si prevede un impatto finanziario per l'Italia.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale.

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di Decisione non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nell'attuazione dell'intervento non sono coinvolte amministrazioni pubbliche italiane.

### 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non sono previsti impatti sulle attività dei cittadini e delle imprese italiane.



## Tabella di corrispondenza

### ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:** Proposta di di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/007 FR/Selecta.

**Codice della proposta:** COM (2022) 35 final del 7.02.2022

**Codice interistituzionale:** 2022/0023(BUD)

**Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Anpal

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento)

MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		normativo di natura primaria o secondaria)
COM (2022) 35 final del 7.02.2022	Il progetto di atto legislativo: COM (2022) 35 discende dal Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e dalla domanda EGF/2021/007 FR/Selecta presentata dalla Francia.	Natura primaria o secondaria della norma: la Decisione discende dalla Domanda EGF/2021/007 FR/Selecta presentata dalla Francia. Non sono previsti oneri finanziari. Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale. Non si prevedono oneri amministrativi aggiuntivi, poiché l'attuazione dell'intervento non coinvolge amministrazioni italiane. Non si prevede necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria.

**IL REFERENTE PER L' INFORMAZIONE QUALIFICATA**

**Dott.ssa Silvia Maria Lagonegro**